

## **Decreto n. 26/2023 del ministro dello Sviluppo economico del 28 settembre 2023**

### **che modifica il decreto n. 24/2020 del ministero dell'Innovazione e delle tecnologie del 3 luglio 2020 sulla sicurezza di alcune attrezzature, impianti e strutture temporanee per il tempo libero, nonché delle attrezzature sportive per il tempo libero**

In base all'autorizzazione concessa dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere a) e b), della legge LXXXVIII del 2012 sulla vigilanza del mercato dei prodotti, e nell'ambito delle mie funzioni definite dall'articolo 103, paragrafo 1, punto 12, del decreto governativo n. 182/2022 del 24 maggio 2022 sull'ambito delle funzioni e dei poteri dei membri del governo, dispongo quanto segue:

**Sezione 1** Nel decreto n. 24/2020 del ministero dell'Innovazione e delle tecnologie, del 3 luglio 2020, sulla sicurezza di alcune attrezzature, impianti e strutture temporanee per il tempo libero, nonché delle attrezzature sportive per il tempo libero (di seguito: decreto ITM n. 24/2020 del 3 luglio 2020), la sezione 1, punto 1, è sostituita da:

"(1) Il presente regolamento riguarda

(a) attrezzature ricreative, impianti e strutture temporanee, nonché

(b) attrezzature sportive ricreative

di cui all'allegato 1 in termini di requisiti tecnici e di sicurezza per la progettazione, la fabbricazione, la costruzione, la valutazione della conformità, il funzionamento, l'uso, la conversione, la riparazione, il ricondizionamento e le prove tecniche".

**Sezione 2** La sezione 2 del decreto n. 24/2020 del ministero dell'Innovazione e delle tecnologie del 3 luglio 2020 è sostituita dalla seguente:

"**Sezione 2** Ai fini del presente decreto:

1. *parco fitness*: un insieme di attrezzature installate in modo permanente e liberamente accessibili che gli utenti possono utilizzare senza supervisione o assistenza esterna per mantenere e migliorare le proprie capacità fisiche e mentali, e che comprende lo spazio intorno alle attrezzature necessario per il loro uso e accesso sicuro;

2. *certificato di conformità*: documento comprovante lo svolgimento delle attività di valutazione della conformità, come definito nella legge CXXXIII del 2009 sulle attività degli organismi di valutazione della conformità;

3. *ispezione tecnica*: controllo e verifica della conformità di attrezzature ricreative, impianti, strutture temporanee e attrezzature sportive ricreative diverse dalle vie ferrate;

4. *attrezzatura ricreativa*: struttura meccanica temporanea o installata in modo permanente per scopi ricreativi, che è azionata meccanicamente e non costituisce un'attrezzatura sportiva ricreativa e che è azionata o allestita per intrattenere o contribuire alla ricreazione degli utenti;

5. *struttura ricreativa temporanea*: sovrastruttura di facile costruzione, costituita da elementi di sostegno traversati o di altro tipo, tipicamente con un telone, e allestita a scopo di intrattenimento;

6. *impianto ricreativo*: un'attrezzatura ricreativa temporanea o permanente, un insieme di attrezzature o una struttura non meccanica che non è un'attrezzatura sportiva ricreativa e che viene utilizzata o allestita allo scopo di intrattenere o servire lo svago degli utenti, indipendentemente dal fatto che l'attrezzatura stessa o l'insieme di attrezzature non esegua necessariamente un movimento a scopo di intrattenimento;

7. *attrezzatura sportiva ricreativa*: qualsiasi attrezzatura sportiva destinata a consentire di provare e praticare varie esperienze spaziali, movimenti ed esercizi;

8. *certificato di esame del tipo*: documento che conferma lo svolgimento delle attività di valutazione della conformità per il tipo di prodotto, come specificato nella sezione 2(i) della legge CXXXIII del 2009 sulle attività degli organismi di valutazione della conformità;

9. *registro operativo*: un documento contenente informazioni sul funzionamento, l'uso, la manutenzione e la riparazione delle attrezzature e delle strutture ricreative;

10. *operatore*: qualsiasi persona fisica o organizzazione economica che svolge attività a scopo di intrattenimento con l'attrezzatura ricreativa, l'impianto, la struttura temporanea o l'attrezzatura sportiva ricreativa, e che ne assicura la supervisione continua in loco e l'ispezione regolare, o che noleggia l'attrezzatura ricreativa, l'impianto, la struttura temporanea o l'attrezzatura sportiva ricreativa a scopo di intrattenimento;

11. *via ferrata*: attrezzatura destinata al pubblico benessere, che consiste in una corda di sicurezza e in altre attrezzature fisse per l'arrampicata, il cui percorso si snoda solitamente su un terreno roccioso e che può essere utilizzata senza supervisione o assistenza esterna".

**Sezione 3** Nel decreto n. 24/2020 del ministero dell'Innovazione e delle tecnologie del 3 luglio 2020, alla sezione 4 è aggiunto il seguente paragrafo (3):

"(3) I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla riparazione o al ricondizionamento di attrezzature per il fitness all'aperto installate in modo permanente che, dopo la riparazione o il rinnovo, sono conformi ai requisiti tecnici della norma nazionale per il prodotto".

**Sezione 4 (1)** Nel decreto n. 24/2020 del ministero dell'Innovazione e delle tecnologie del 3 luglio 2020, la sezione 6, punto 1 è sostituita da:

"(1) Il fabbricante, l'appaltatore o il distributore che esegue la fabbricazione, la costruzione o la ristrutturazione delle strutture di supporto primario e dei componenti di sicurezza può essere un operatore economico con un sistema di gestione della qualità certificato in conformità alla norma MSZ EN ISO 9001, fatta salva la deroga di cui ai paragrafi 3 e 4".

(2) Nel decreto n. 24/2020 del ministero dell'Innovazione e delle tecnologie del 3 luglio 2020, alla sezione 6 è aggiunto il seguente paragrafo (4):

"(4) La produzione di serie, la costruzione e l'installazione di un'attrezzatura di cui al punto 3.2.1 del punto 3 nell'allegato 1 sono soggette alle disposizioni della norma tecnica MSZ EN 16630 - "Attrezzature per il fitness all'aperto installate in modo permanente. Requisiti di sicurezza e metodi di prova" o una soluzione di sicurezza equivalente all'approccio standard, a condizione che, a scelta del fabbricante, il prodotto possa essere immesso sul mercato con un controllo di produzione interno, subordinato a un certificato di esame del tipo rilasciato dall'organismo designato. L'attestato di esame del tipo è valido per un periodo di cinque anni dalla data di rilascio, durante il quale l'organismo designato certifica che il tipo di apparecchiatura di cui al punto 3.2.1 dell'allegato 1, punto 3, è conforme ai requisiti tecnici e di sicurezza di cui al presente decreto e alle norme nazionali per il tipo di prodotto. Nell'assicurare la conformità al tipo determinato sulla base del controllo interno della produzione, il fabbricante garantisce, mediante il processo di fabbricazione e il suo monitoraggio, la conformità delle apparecchiature fabbricate di cui al punto 3.2.1 del punto 3 nell'allegato 1 al tipo descritto nell'attestato di esame del tipo e al presente decreto e lo attesta mediante il rilascio di una dichiarazione di conformità".

**Sezione 5** Nel decreto n. 24/2020 del ministero dell'Innovazione e delle tecnologie del 3 luglio 2020, la sezione 9 è sostituita dalla seguente:

"**Sezione 9** (1) L'operatore può mettere in funzione l'attrezzatura ricreativa, l'impianto, la struttura temporanea o l'attrezzatura sportiva ricreativa, ad eccezione delle vie ferrate, se è in possesso di un certificato di conformità in corso di validità che attesti la conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza applicabili all'attrezzatura o all'impianto in questione o, nel caso di un'attrezzatura di cui al punto 3.2.1 del punto 3 dell'allegato 1, di un certificato di esame del tipo, di una dichiarazione di conformità sul controllo interno della produzione e di una relazione di idoneità all'uso sicuro. L'operatore deve conservare il certificato di conformità o l'attestato di esame del tipo, la dichiarazione di conformità sul controllo interno della produzione e il rapporto di idoneità all'uso sicuro presso il sito operativo.

(2) L'operatore deve garantire che la struttura venga smantellata in tutto o in parte nel sito di costruzione entro 250 giorni dalla data in cui la struttura ricreativa temporanea è stata allestita per eventi di intrattenimento.

**Sezione 6** Nel decreto n. 24/2020 del ministero dell'Innovazione e delle tecnologie del 3 luglio 2020, alla sezione 10 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

"(1 bis) Nel caso di un'apparecchiatura che rientra nel punto 3.2.1 del punto 3 dell'allegato 1, il pannello informativo all'ingresso del parco fitness o nella sua posizione centrale deve riportare il nome e il pittogramma dell'apparecchiatura installata e le indicazioni e le limitazioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1. Questi requisiti possono essere soddisfatti anche rispettando i requisiti di installazione specificati nella norma tecnica MSZ EN 16630 – "Attrezzature per il fitness all'aperto installate in modo permanente. Requisiti di sicurezza e metodi di prova".

**Sezione 7** Nel decreto n. 24/2020 del ministero dell'Innovazione e delle tecnologie del 3 luglio 2020, la sottovoce 8 è sostituita dalla seguente:

"8. Ispezione tecnica periodica di attrezzature e impianti ricreativi, strutture temporanee e attrezzature sportive ricreative

**Sezione 16** (1) Le attrezzature e gli impianti ricreativi, le strutture temporanee e le attrezzature sportive ricreative diverse dalle vie ferrate, tutte appartenenti alla classe di pericolo I, sono soggette a controllo tecnico periodico una volta all'anno, mentre le attrezzature e gli impianti ricreativi e le attrezzature sportive ricreative diverse dalle attrezzature sportive a rotelle, tutte appartenenti alla classe di pericolo II, sono soggette a controllo tecnico periodico ogni due anni, e le attrezzature e gli impianti ricreativi, le strutture temporanee e le attrezzature sportive ricreative ad eccezione delle vie ferrate, tutte appartenenti alla classe di pericolo III, sono soggette a ispezione tecnica periodica ogni tre anni, al fine di determinare (sulla base del presentedecreto , dei requisiti tecnici standard applicabili alle attrezzature o agli impianti e dei requisiti generali di sicurezza interpretati sulla base di una valutazione professionale) se il campo di applicazione del certificato di conformità di una determinata attrezzatura ricreativa, impianto, struttura temporanea, attrezzatura sportiva ricreativa può essere esteso o se è stata rilasciata una relazione che certifichi l'idoneità all'uso sicuro di un'attrezzatura di cui al punto 3.2.1del punto 3 nell'allegato 1.

(2) Le attrezzature ricreative, gli impianti e le strutture temporanee di classe di pericolo I devono essere presentati all'organismo designato ogni tre anni in stato smontato e negli anni successivi in stato montato. L'entità dello smontaggio e le condizioni tecniche per l'ispezione in stato smontato sono stabilite dall'organismo designato prima dell'annuncio dell'ispezione.

(3) Prima della scadenza del certificato di conformità, l'operatore avvia l'ispezione tecnica periodica presso l'organismo designato. L'organismo designato effettua l'ispezione tecnica periodica nel luogo in cui è stata installata l'apparecchiatura ricreativa, l'impianto o la struttura temporanea di cui al paragrafo 2. Le condizioni tecniche dell'ispezione che avviene sulle parti smontate sono determinate dall'organismo designato.

**Sezione 8** Nel decreto n. 24/2020 del ministero dell'Innovazione e delle tecnologie del 3 luglio 2020, la sezione 17, punto 1 è sostituita da:

"(1) Le attrezzature e le strutture ricreative meccaniche con una durata di vita superiore a 10 anni possono essere utilizzate solo dopo una ristrutturazione completa e se l'organismo designato ha stabilito, nel corso della procedura di cui al paragrafo 2, che l'attrezzatura o la struttura ricreativa soddisfa i requisiti di sicurezza".

**Sezione 9** Nel decreto n. 24/2020 del ministero dell'Innovazione e delle tecnologie del 3 luglio 2020, è inserita la seguente sezione 19/A:

"**Sezione 19/A** I certificati rilasciati ai sensi del presente regolamento prima dell'entrata in vigore del decreto n. 26/2023 del ministero dello Sviluppo economico del 28 settembre 2023 che modifica il decreto n. 24/2020 del ministero dell'Innovazione e delle tecnologie del 3 luglio 2020 sulla sicurezza di alcune attrezzature, impianti e strutture temporanee per il tempo libero, nonché delle attrezzature sportive per il tempo libero restano in vigore fino alla scadenza del termine ivi specificato".

**Sezione 10** L'allegato 1 del decreto n. 24/2020 del ministero dell'Innovazione e delle tecnologie del 3 luglio 2020 è modificato in conformità all'allegato 1 del presente documento.

**Sezione 11** Nel decreto n. 24/2020 del ministero dell'Innovazione e delle tecnologie del 3 luglio 2020

(a) alla sezione 1, paragrafo 2, lettera c), i termini "per gli impianti" sono sostituiti dai termini "per installazioni temporanee",

(b) alla sezione 1, paragrafo 2, lettera d), i termini "per le attrezzature" sono sostituiti dai termini "per le attrezzature e gli impianti",

(c) alla sezione 1, paragrafo 2, lettera f), i termini "apparecchiature o impianti" sono sostituiti dai termini "apparecchiature, impianti o attrezzature sportive ricreative",

(d) alla sezione 4, paragrafo 1, lettera b), i termini "per la prova e il funzionamento di" sono sostituiti dai termini "per la prova, l'ispezione e il funzionamento di",

(e) alla sezione 4, paragrafo 2, i termini "ricondizionamento da parte di un esperto titolare dell'autorizzazione specialistica della Camera degli ingegneri" sono sostituiti dai termini "ricondizionamento, con l'eccezione di cui al paragrafo 3, da un progettista o esperto titolare dell'autorizzazione specialistica della Camera degli ingegneri",

(f) alla sezione 7, paragrafo 1, lettera i), i termini "progettista" sono sostituiti da "il progettista o l'organismo di valutazione della conformità",

(g) alla sezione 8, paragrafo 1, i termini "prova tecnica " sono sostituiti da "ispezione tecnica",

(h) alla sezione 8, paragrafo 1, lettera b), i termini "dopo la conversione" sono sostituiti dai termini "dopo la sua conversione e ricondizionamento",

(i) alla sezione 8, paragrafo 2, i termini "prova tecnica" sono sostituiti dai termini "ispezione tecnica" e i termini "i suoi documenti e il manuale" sono sostituiti da "la sua serie di documenti",

(j) alla sezione 8, paragrafo 3, i termini "documenti e manuale" sono sostituiti da "insieme di documenti",

(k) alla sezione 10, i termini "via ferrata" sono sostituiti dai termini "via ferrata e le apparecchiature di cui al sottopunto 3.2.1 del punto 3 nell'allegato 1".

**Sezione 12** Il presente decreto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

**Sezione 13** L'obbligo di notifica preventiva del presente progetto di decreto, come stabilito nella direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, è soddisfatto.

F.to Márton István Nagy

*Allegato 1 al decreto n. 26/2023 del ministero dello Sviluppo economico del 28 settembre 2023*

1. Nel decreto n. 24/2020 del ministero dell'Innovazione e delle tecnologie del 3 luglio 2020, il punto 2 dell'allegato 1 è sostituito dal seguente:

"2. Attrezzature e impianti ricreativi e attrezzature sportive ricreative in classe di pericolo II

2.1. Attrezzature e strutture ricreative con un'altezza o un'altezza di sollevamento superiore a 0,3 m ma inferiore a 5 m o con una velocità di funzionamento compresa tra 1,5 m/s e 10 m/s, cioè tra 5,4 km/h e 36 km/h, o con un'accelerazione inferiore a 10 m/s<sup>2</sup>:

2.1.1. slitta a ciambella,

2.1.2. autoscontro,

2.1.3. go-kart e pista associata,

2.1.4. simulatore,

2.1.5. castello incantato,

2.1.6. gommone acquatico,

2.1.7. scivoli d'acqua di altezza superiore a 1 m ma non superiore a 5 m, esclusi gli scivoli per bambini,

2.1.8. pista da wakeboard.

2.2. Attrezzature sportive ricreative in cui gli utenti possono salire, essere sollevati o muoversi a un'altezza superiore a 1 metro ma inferiore a 5 metri:

2.2.1. pista per veicoli di tipo quad,

2.2.2. parete di roccia e muro da arrampicata artificiali con altezza inferiore a 4,5 m, escluse le pareti da arrampicata a fini di competizione sportiva o di allenamento per associazioni sportive,

2.2.3. installazione di attrezzature sportive su rotelle.

2.3. Elementi giocattolo di una casa da gioco che presenta una qualsiasi delle attrezzature o delle apparecchiature sportive di cui ai punti 2.1 e 2.2.

2.4. Altre attrezzature sportive ricreative non specificate nei punti da 2.2.1 a 2.2.3, che soddisfano la condizione di poter essere scalate, sollevate o spostate a un'altezza superiore a 1 m ma inferiore a 5 m, a eccezione degli elementi di attrezzature sportive per l'allenamento con i pesi liberi che non superano i 3 m di altezza".

2. Nel decreto n. 24/2020 del ministero dell'Innovazione e delle tecnologie del 3 luglio 2020, il punto 3 dell'allegato 1 è sostituito dal seguente:

"3. Attrezzature ricreative, impianti e strutture temporanee nonché attrezzature sportive ricreative in classe di pericolo III

3.1. Attrezzature e strutture ricreative il cui utilizzatore si alza meno di 0,3 m dal livello di imbarco e la cui velocità è inferiore a 1,5 m/s, cioè 5,4 km/h, o su cui non si può salire a più di 1 m di altezza:

3.1.1. giostra per bambini,

3.1.2. attrezzature e impianti gonfiabili con una superficie superiore a 5 m<sup>2</sup>,

3.1.3. parco a tema acquatico, compresi l'attrezzatura gonfiabile e le strutture sull'acqua,

3.1.4. trenino per bambini,

3.1.5. trenino da giardino,

3.1.6. auto e moto per bambini alimentate a batteria,

3.1.7. barca per bambini, a batterie o a remi,

3.1.8. poligono di tiro,

3.1.9. martello (gioco strongman),

3.1.10. scivolo d'acqua per bambini,

3.1.11. casetta da gioco mobile,

3.1.12. pedalò, dodgem a pedale.

3.2. Attrezzature sportive ricreative in cui gli utenti non possono salire più in alto di 1 m o saltare più in alto di 1 m con le proprie forze da un supporto elastico:

3.2.1. parco fitness, attrezzature per il fitness all'aperto installate in modo permanente, compresi elementi sportivi per l'allenamento con i pesi liberi di altezza non superiore a 3 m,

3.2.2. trampolino,

3.2.3. via ferrate – livello di difficoltà facile e medio,

3.2.4. calcio bolla.

3.3. Strutture ricreative temporanee:

3.3.1 un'installazione temporanea di altezza superiore a 3 m,

3.3.2. tendone con superficie superiore a 50 m<sup>2</sup>,

3.3.3. palco con una superficie superiore a 50 m<sup>2</sup>,

3.3.4. copertura per palchi,

3.3.5. struttura di supporto per tecnologie di scena,

3.3.6. supporto mobile con capacità superiore a 20 persone.

3.4. Elementi giocattolo di una casetta da gioco che presenta una qualsiasi delle attrezzature o delle apparecchiature sportive di cui ai punti 3.1 e 3.2.

3.5. Altre attrezzature e strutture ricreative non specificate e attrezzature sportive ricreative che soddisfano i criteri tecnici di cui ai punti 3.1 o 3.2".